

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265 – Fontanafredda

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 19 novembre 2018
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con prot. n. 12963/C14 del 10 dicembre 2018

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini".

PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Malachin



Per la parte sindacale la RSU:

Cristina Polese

Cristina Polese

Elena Sanchini

Elena Sanchini

Angelina Spinato

Angelina Spinato

Le OO.SS.

C.I.S.L. SCUOLA

Antonella Paoletti

FLC - C.G.I.L.

Reudus

GILDA - UNAMS

GF

S.N.A.L.S.

U.I.L. SCUOLA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10.30 presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265 – Fontanafredda viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Malachin



Maurizio Malachin

Per la parte sindacale la RSU:

Cristina Polese

Cristina Polese

Elena Sanchini

Elena Sanchini

Angelina Spinato

Angelina Spinato

Le OO.SS.

C.I.S.L. SCUOLA

[Signature]

FLC - C.G.I.L.

[Signature]

GILDA - UNAMS

[Signature]

S.N.A.L.S.

U.I.L. SCUOLA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Rita Levi-Montalcini" di Fontanafredda



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Anello del Sole 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it
www.icfontanafredda.gov.it
☎ 0434 99133 ☎ 0434 566308 Codice Fiscale 80006160933



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

L'anno 2018, il mese di ottobre il giorno 17 in Fontanafredda, presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico dott. Maurizio Malachin e la parte sindacale rappresentata dalla RSU m.a Cristina Polese, m.a. Elena Sanchini e m.a Angelina Spinato e dai rappresentanti provinciali delle OO.SS. sottoscriventi.

- Vista la L.107/2015

- Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016-18

tra la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico, gli eletti nella R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L., viene stipulato il presente contratto

Premessa

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, a livello di scuola è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula il seguente contratto integrativo di Istituto

TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia a contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l'istituzione scolastica.

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.

ART. 2 RELAZIONI SINDACALI

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali.

- informazione;
- confronto;
- contrattazione integrativa d'Istituto;
- conciliazione.

ART. 3 – STRUMENTI

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- informazione: attraverso invio della documentazione alle parti sindacali e/o attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
- confronto sulle materie previste dall'art. 22 del C.C.N.L. 2016-18;
- contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti relativi alle materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009, comma 2, lettere j,k,l e su quelle previste dall'art. 22 del C.C.N.L. 2016-18;
- conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.



Dr. f. Malachin
Cristina Polese

ART. 4 – SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- per la parte sindacale: la rappresentanza Sindacale unitaria eletta all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

TITOLO II – MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 5 – INFORMAZIONE

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal C.C.N.L., l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste.

L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Sono oggetto di informazione le materie seguenti:

- ✓ articolazione dell'orario di lavoro [...], criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- ✓ criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica;
- ✓ criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out;
- ✓ attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- ✓ criteri per l'attribuzione di compensi accessori e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari;
- ✓ criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale;
- ✓ criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
- ✓ criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
- ✓ criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
- ✓ criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio;
- ✓ riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione;
- ✓ proposta di formazione delle classi e degli organici;
- ✓ criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

ART. 6 CONFRONTO

Sono oggetto di confronto le seguenti materie:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

ART. 7 – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le seguenti materie:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse



San d'ini *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore, in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.

ART. 8 – TRASPARENZA

Copia dei prospetti per atti aggregati relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti le funzioni, le attività e gli importi collegati, deve essere pubblicata nell'apposita sezione del sito ai sensi della CM 243/1999. L'affissione all'albo dei suddetti dati viene regolata dalle normative vigenti in merito sia alla legge della privacy che al D.L. 196/03.

ART.9 – VERIFICA ATTUAZIONE

La verifica dell'attuazione del contratto integrativo avviene in appositi incontri, prima dell'avvio della contrattazione per l'a.s. successivo.

ART. 10 – PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle parti sindacali.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno pubblicati all'albo-on line della scuola, a quello della RSU di Istituto ed inviati all'ARAN entro 5 giorni.

ART. 11 – TEMPI DELLA TRATTATIVA

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

L'amministrazione deve fornire alle parti sindacali la piattaforma di contrattazione almeno 5 giorni prima della convocazione dell'incontro.

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.

Sulle materie che incidono sull'ordinato avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

In caso di mancato accordo viene rispettata la sequenza prevista dal c. 7 art. 7 del CCNL 2016/18.



Handwritten signature and name "Sandini".

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE

Gli incontri saranno coordinati dal Dirigente Scolastico.

Al termine degli incontri sarà redatto verbale. La parte pubblica provvederà alla sua redazione.

ART. 13 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente pubblicare all'albo on line d'Istituto il nuovo contratto.

ART. 14 – CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 del CCNL le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

ART. 15 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 30 giorni dall'insorgere della controversia.

TITOLO III – AGIBILITA' SINDACALE

ART. 16 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Dirigente assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale per e-mail alla RSU.

Verranno consegnati, entro due giorni dalla richiesta, i dati relativi allo sciopero alle organizzazioni che ne facciano richiesta scritta.

ART. 17 – ALBO SINDACALE RSU

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo nell'Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la sua attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

ART. 18 – USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Alla RSU è consentito per l'espletamento del proprio mandato:

- di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso del telefono, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadietto per la raccolta del materiale sindacale.

ART. 19 – ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO. SS. E DELLE R.S.U.

Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.

Alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo è consentito di comunicare per motivi di carattere sindacale con il personale docente al di fuori



Sandini *Blasi*

dell'orario di lezione, con il personale ATA durante l'orario di servizio, previo permesso del Dirigente scolastico.

ART. 20 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

La RSU può fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art. 23 del CCNL Scuola, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.L. gs. 29/93 e successive modificazioni, per gli appositi incontri e per lo svolgimento del proprio mandato. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU i permessi sindacali previsti dal CCN quadro del 04.12.2017. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;

b) direttamente dalla RSU, per la quota loro spettante.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire l'assemblea/referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

ART. 21 – ASSEMBLEE SINDACALI

Possono indire singolarmente o congiuntamente assemblee, su materie di interesse sindacale e del lavoro, le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 2016-18 e la RSU d'Istituto congiuntamente.

Il personale del comparto scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ha diritto a partecipare, durante l'orario di servizio, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite per anno scolastico. In ciascun Istituto possono essere tenute non più di due assemblee al mese. Le modalità e le procedure di convocazione sono quelle previste dall'art. 23 del CCNL. In caso di indisponibilità dei locali il Capo d'Istituto entro due giorni dal ricevimento della richiesta dà comunicazione motivata alle OO.SS. richiedenti o alla RSU.

La comunicazione della convocazione dell'assemblea da parte dei soggetti sindacali deve avvenire almeno 6 giorni prima e deve essere affissa all'albo dell'Istituto lo stesso giorno in cui è pervenuta. La comunicazione relativa ad assemblee sindacali relative ad altri soggetti sindacali per la stessa data e ora deve avvenire entro 48 ore dalla prima convocazione e la comunicazione aggiornata dell' "assemblea congiunta" va affissa all'albo della Istituzione scolastica entro il suddetto termine di 48 ore con comunicazione alle altre sedi.


Contestualmente alle affissioni all'albo il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato all'assemblea/e al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, espressa contestualmente alla presa visione della circolare interna.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico avviserà le famiglie interessate della sospensione delle attività didattiche, delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Le assemblee del personale docente si tengono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni singolo turno.

Le assemblee del personale ATA, possono svolgersi anche nelle ore intermedie dell'orario delle lezioni, e/o in orario non coincidente con quello dell'eventuale assemblea del personale docente.



The image shows a circular official stamp of the school, partially obscured by three handwritten signatures. The signatures are written in black ink and appear to be 'Soudon', 'Osg', and 'M'. The stamp contains some illegible text and a date.

Al fine di evitare la convocazione di più assemblee nella medesima giornata, sarà consentito al personale ATA in servizio nel turno pomeridiano di poter partecipare all'assemblea del mattino con il recupero delle ore.

Le eventuali partecipazioni di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta ai dirigenti scolastici.

La durata delle assemblee è regolata dall'art. 23 del vigente CCNL. La durata delle assemblee territoriali è massimo di tre ore, per consentire agli interessati di fruire dei tempi necessari per il raggiungimento della sede individuata.

TITOLO IV – ASSEMBLEE E SCIOPERI

ART. 22 – ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per ogni plesso, per cui si rende necessaria 1 persona per la sorveglianza e 1 per l'accoglienza e la gestione del centralino. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

ART. 23 – DIRITTO DI SCIOPERO

Si considera consolidata la procedura di informazione all'utenza ed ai dipendenti in caso di sciopero, come previsto dalle normative.

Per quanto attiene al contingentamento di personale in caso di sciopero, il riferimento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad "assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90. Tale contingentamento è oggetto di contrattazione.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 24 – VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione – la verifica dello stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una intesa tra le parti.

La RSU può fare richiesta di integrazione. La richiesta andrà discussa entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 25 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

ART. 26 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata triennale e rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

LETTO, FIRMATO, SOTTOSCRITTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dott. Maurizio Malachin

Per la parte sindacale la RSU:

Cristina Polese

Elena Sanchini

Angelina Spinato



Handwritten signatures and initials, including 'Sanchini', 'Polese', and 'V.L.', along with a large stylized signature.

Le OO.SS.

C.I.S.L. SCUOLA

FLC - C.G.I.L. *Leuro*

GILDA - UNAMS *FS*

S.N.A.L.S.

U.I.L. SCUOLA